



**STATUTO
DEL MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI**

A.P.S. e E.T.S.

[redatto in conformità con il modello di statuto predisposto dalla Rete associativa MCL APS ETS ad uso degli enti costituenti la stessa approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo settore n. 168 del 6 settembre 2023]

**NORME GENERALI
DICHIARAZIONI DI PRINCIPIO**

ART. 1

Il Movimento Cristiano Lavoratori (M.C.L.) – A.P.S. e E.T.S., è un Movimento di lavoratori cristiani, di solidarietà, volontariato e promozione sociale senza alcuna finalità di lucro, ed ha la sua Sede Legale a Roma.

a. Esso raggruppa coloro che, nell'applicazione della Dottrina Sociale della Chiesa, secondo l'insegnamento del suo Magistero, ravvisano il fondamento e la condizione per un rinnovato ordinamento sociale in cui siano assicurati, secondo giustizia, il riconoscimento dei diritti e la soddisfazione delle esigenze spirituali e materiali dei lavoratori.

b. MCL intende promuovere l'affermazione dei principi cristiani nella vita, nella cultura, negli ordinamenti, nella legislazione in quanto costitutivi di una società buona per tutti.

c. Per questo, intende operare come movimento ecclesiale di testimonianza evangelica organizzata, in fedeltà agli orientamenti del Magistero della Chiesa, consapevole di una specifica responsabilità nella società.

ART. 2

Scopi principali del Movimento Cristiano Lavoratori A.p.s. e E.t.s. sono:

a. studiare i problemi che interessano i lavoratori per la loro integrale promozione, ricercandone le soluzioni alla luce dei principi sociali cristiani;

b. perseguire un'azione di orientamento dell'opinione pubblica e di stimolo degli organi responsabili della vita del Paese e di ogni altro organismo inerente il mondo dei lavoratori anche a livello internazionale.

c. curare la formazione culturale, religiosa, morale e sociale dei lavoratori, formandoli alla testimonianza cristiana ed a un coerente impegno negli ambienti di vita e di lavoro;

d. realizzare una costante opera di formazione tra i lavoratori per promuovere una loro piena partecipazione alla vita sociale, affinché vi apportino un consapevole e determinante contributo;

e. tutelare e promuovere i diritti dei lavoratori e delle loro famiglie.

Per la concreta attuazione dei punti precedenti è istituito il Dipartimento Generale per la Formazione con il compito di gestire, organizzare, promuovere ogni iniziativa utile ad una formazione più capillare e significativa a tutti i livelli associativi e aperta ad altri soggetti, anche coordinando, indirizzando e stimolando le attività delle sedi regionali, provinciali, territoriali e delle unità di base.

Nella qualità di Associazione di Promozione Sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS) il MCL esercita attività di interesse generale in via principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per realizzare tali scopi il Movimento Cristiano Lavoratori promuove le attività (secondo i contenuti dell'art. 5 del D.lgs. 117 del 2017) di seguito elencate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

e) formazione universitaria e post-universitaria;

f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

l) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

s) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività sopra indicate vengono svolte in coerenza con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che caratterizzano il MCL A.p.s. e E.t.s., anche quale rete associativa e sono principalmente rivolte agli associati ed ai loro familiari.

Per una migliore realizzazione degli scopi sociali, il MCL A.p.s. e E.t.s. e le proprie articolazioni territoriali si avvalgono di Enti ed organismi societari all'uopo promossi o direttamente partecipati.

Oltre alle attività elencate, svolte in via principale, il Movimento Cristiano Lavoratori A.p.s. e E.t.s. potrà svolgere attività diverse, definibili secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. Di queste ultime si rimette la puntuale elencazione ad opera del Consiglio Generale sulla base dei regolamenti e delle norme al riguardo, la elencazione delle stesse ha effetto anche nei confronti delle singole articolazioni territoriali. È fatta salva la possibilità per le assemblee delle unità di base di integrare l'elencazione approvata dal Consiglio Generale.

ART. 3

La rete associativa viene disciplinata dal presente statuto.

Il Movimento Cristiano Lavoratori A.p.s. e E.t.s., è rete associativa nazionale secondo i requisiti di cui all'art 41 del D.lgs. 117/2017 e con le seguenti funzioni:

- a. garantire attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei, la conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati;
- b. attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto agli enti di Terzo Settore associati e alle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali;
- c. promozione e sviluppo delle attività di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati;
- d. monitoraggio dell'attività svolta dagli enti associati eventualmente anche con riguardo al loro impatto sociale;
- e. la rete associativa viene disciplinata dal presente Statuto e da un apposito regolamento (approvato dal Consiglio Generale M.C.L. A.p.s. e E.t.s.) che ne determina l'organizzazione ed il suo stesso funzionamento.

Il M.C.L. A.p.s. e E.t.s. secondo la natura ed il ruolo propri di una forza formativa e sociale autonoma, ispira la sua testimonianza e la sua azione:

a) all'insegnamento della Chiesa in campo sociale, impegnando i suoi iscritti ad una coerente assunzione di responsabilità, sia personale che associativa;

b) ai valori della democrazia, intesa nel senso della partecipazione e della corresponsabilità come scelta civile permanente per la costruzione di una rinnovata società pluralistica;

c) al riconoscimento della dignità di tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili, quale fattore costitutivo della libertà, della giustizia sociale e della pace nel mondo;

- d) alla promozione delle pari opportunità;
- e) ad una concezione armonica dello sviluppo della società basata sui principi di solidarietà e sussidiarietà;
- f) alle istanze pastorali della Comunità ecclesiale, partecipando all'impegno di evangelizzazione e di inculturazione della fede in particolare nel mondo del lavoro.

ART.4

Possono far parte del MCL A.p.s. e E.t.s. i lavoratori, i loro famigliari e tutti quanti accettino i principi, gli scopi e le norme del presente statuto.

Si diventa soci del MCL A.p.s. e E.t.s. all'atto del rilascio, da parte delle unità di base, della tessera annuale che è unica, emessa dal Comitato Esecutivo Generale e trasmessa per il tramite delle Unioni Provinciali o Territoriali.

Con tale atto l'interessato si impegna a condividere lo statuto sociale ed i regolamenti interni.

Entro 10 giorni dalla richiesta, il Consiglio di Presidenza dell'unità di base dovrà esprimersi in merito.

Le domande di ammissione a socio, di soggetti minorenni, dovranno essere presentate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che propone la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del MCL A.p.s. e E.t.s. e risponde per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ogni socio regolarmente iscritto partecipa a tutti gli effetti alla vita del Movimento.

L'adesione non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, né al diritto di ricevere eventuali utili o avanzi di gestione, anche in forma indiretta o differita, mentre obbliga al pagamento della quota associativa annuale, che non potrà mai essere rimborsata, ed al pagamento dei corrispettivi specifici per cessioni di beni e/o prestazioni di servizi, decisi dagli organi competenti nell'ambito delle attività statutarie.

I soci minorenni partecipano alla vita del Movimento.

Solo i soci che abbiano raggiunto la maggiore età e siano iscritti al Movimento sono eleggibili alle cariche sociali. I delegati al Congresso Generale in rappresentanza dei soci a livello delle singole articolazioni, hanno diritto di voto per l'approvazione e modificazioni dello statuto e dei regolamenti, oltre che per l'elezione degli organi sociali, secondo il principio del voto singolo. E' garantito a tutti i soci iscritti maggiorenni uguali diritti di elettorato passivo. In caso di scioglimento del Movimento ai vari livelli, i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale, essendo questo devoluto a favore di un altro ETS o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale con le modalità di cui all'art.55.

Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni prestazione personale e spontanea fornita dai soci non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione.

Il MCL APS e ETS può avvalersi di lavoratori, dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.lgs. 117/17.

L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare e l'eventuale avanzo di gestione viene reinvestito nell'attività istituzionale.

I dati personali dei soci vengono utilizzati solamente per le attività e finalità dell'associazione.

ART. 5

Nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 17 e 18 del D.Lgs 117/17, il M.C.L. A.P.S. e E.T.S. svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Il MCL APS e ETS promuove il volontario come:

- a. risorsa basilare per il sostegno della vita associativa e quale forma di partecipazione continuativa ad esperienze di solidarietà ed impegno sociale rivolte alla costruzione del bene comune;
- b. attività di solidarietà per le persone, le famiglie e le comunità organizzate nelle forme previste dalle leggi nazionali e regionali;
- c. forma di impegno per la solidarietà e la cooperazione tra le nazioni ed i popoli nell'ambito di iniziative di volontariato internazionale rivolte ad educare alla pace ed alla fratellanza;
- d. Il MCL APS e ETS assicura percorsi di promozione, partecipazione, formazione, accompagnamento e di aggiornamento per tutti i volontari impegnati nell'associazione, così come in ogni altro soggetto del sistema associativo MCL, dei servizi con finalità sociale;
- e. Il MCL APS e ETS partecipa all'organizzazione delle attività di volontariato previste dalle leggi nazionali e regionali.

ART.6

Il Movimento Cristiano Lavoratori A.p.s. e E.t.s. ha natura federativa fondata sul principio della sussidiarietà e della solidarietà.

Si articola sul territorio in:

- a) unità di base;
- b) unioni provinciali o territoriali;
- c) unioni regionali.

ART. 7

Possono associarsi alla rete associativa nazionale del Movimento A.p.s. e E.t.s. le associazioni di promozione sociale, gli ETS o le associazioni senza finalità di lucro, nel rispetto dell'art. 35 co. 3 del D.lgs. 117/2017 che, nei loro statuti e nel loro autonomo e specifico impegno, non svolgono attività alternative o in contrasto con gli scopi e le finalità del MCL A.p.s. e E.t.s.

UNITA' DI BASE

ART. 8

Le unità di base del Movimento Cristiano Lavoratori A.p.s. e E.t.s. sono i Circoli.

ART. 9

Il Circolo realizza gli scopi del Movimento A.p.s. e E.t.s. sia nel suo ambito territoriale che nei vari ambiti di interesse, promuovendo le necessarie iniziative, in conformità al precedente art. 2.

Il Circolo viene aggregato al Movimento A.p.s. e E.t.s. dopo aver ottenuto il riconoscimento dal competente Consiglio Provinciale o Territoriale.

ART. 10

Il Circolo persegue i seguenti scopi:

- a) formare i propri iscritti nell'azione di testimonianza cristiana di evangelizzazione e di impegno sociale nell'ambiente di vita e di lavoro, in coerenza con le linee tracciate dal Consiglio Generale e dal Dipartimento per la formazione;
- b) esaminare, nel contesto delle particolari situazioni locali, i problemi dei lavoratori e delle loro famiglie, intervenendo nelle forme e nei modi opportuni;
- c) promuovere attività formative, sociali, assistenziali, culturali, ricreative, cooperativistiche, di qualificazione professionale e quant'altro previsto nell'art. 2

ART. 11

Organi del Circolo sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio di Presidenza.
- c) il Presidente del circolo.

d) L'Organo di controllo (facoltativo nel caso di mancato raggiungimento dei limiti di cui all'art. 30 CTS).

Essi durano in carica quattro anni.

ART. 12

L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti.

Essa viene convocata, dal Consiglio di Presidenza, almeno una volta all'anno per:

- esaminare la relazione sull'attività svolta dallo stesso Consiglio di Presidenza,
- approvare entro centocinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente il bilancio/rendiconto redatto in conformità dei limiti dimensionali dell'ente,
- delineare l'impostazione generale dell'azione del Circolo.
- L'Assemblea, inoltre, viene convocata per il rinnovo delle cariche e per eleggere i delegati al Congresso Provinciale o Territoriale e ogni qual volta lo richieda un terzo dei soci o il Comitato Esecutivo Provinciale o Territoriale. In quest'ultimo caso interviene alla seduta un delegato del Comitato stesso senza diritto di voto.
- L'Assemblea delibera inoltre sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea comprendente la data, l'orario, il luogo e l'o.d.g. deve essere affisso nella sede dell'Unità di Base e/o inviato ai soci, con le modalità più opportune, con almeno sette giorni di anticipo sulla data prevista.

ART. 13

Il Consiglio di Presidenza viene eletto dall'Assemblea dei Soci in base ad un regolamento approvato dal Consiglio Generale.

Esso è composto, salvo diversa decisione dell'Assemblea, da cinque membri nelle Unità di Base con meno di cento iscritti, da sette membri in quelle da cento a duecento iscritti e da nove membri in quelle con più di duecento iscritti.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e l'Amministratore. Esso risponde del suo operato all'Assemblea dei Soci. Alle sue riunioni partecipa per diritto il Delegato dei Giovani MCL.

Il Consiglio di Presidenza predispone e sottopone all'Assemblea dei Soci, il bilancio/rendiconto di gestione.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno una volta al mese e può nominare delegati per singole attività, anche al di fuori dei suoi membri.

In quest'ultimo caso i delegati possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

ART. 14

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Presidenza. Il Presidente rappresenta legalmente il circolo.

UNIONI PROVINCIALI E TERRITORIALI

ART.15

L'Unione Provinciale o Territoriale del Movimento Cristiano Lavoratori A.p.s. e E.t.s. è l'organismo rappresentativo, nel suo ambito di azione, delle unità di base. Essa orienta e coordina l'attività dei Circoli e vigila sulla corretta applicazione delle norme statutarie.

Possono essere costituite Unioni Territoriali, con le stesse competenze e funzioni di quelle provinciali, qualora condizioni ed esigenze locali ne evidenziassero l'opportunità, sempre al fine di favorire la presenza e le attività del Movimento.

ART. 16

Organi dell'Unione Provinciale o Territoriale sono:

- a) il Congresso Provinciale o Territoriale;
- b) il Consiglio Provinciale o Territoriale;
- c) il Comitato Esecutivo Provinciale o Territoriale;
- d) il Presidente Provinciale o Territoriale.
- e) Uno o più Vicepresidenti
- f) L'Organo di controllo (facoltativo nel caso di mancato raggiungimento dei limiti di cui all'art. 30 CTS)

Essi durano in carica quattro anni.

ART. 17

Il Congresso Provinciale o Territoriale è costituito dai delegati delle Unità di Base eletti dalle assemblee secondo le norme previste dal regolamento congressuale ed è convocato dal Consiglio Provinciale o Territoriale ogni quattro anni, di norma in occasione del Congresso Generale. Esso può essere convocato in via straordinaria ogni volta che lo decida il Consiglio stesso, il quale delibera con maggioranza dei suoi componenti, o lo richieda un terzo delle Unità di Base rappresentativo di almeno il quaranta per cento degli iscritti.



Simone Pucci Dorelli